



COMUNE DI ORISTANO

Comuni de Aristanis

Piazza Eleonora d' Arborea n° 44, 09170

www.comune.oristano.it

ORDINANZA N. 279	Del 07/08/2019
Località: TORREGRANDE - SARTIGLIEDDA 2019 - Limitazioni temporanee al traffico.	Temporanea. In data 11 agosto 2019.

IL DIRIGENTE

Visto il Decreto Sindacale n. 55 del 21/12/2019 di nomina del Dott. Luigi Mele alla dirigenza del Settore Uffici in staff del Sindaco, del Comune di Oristano, che dal 01 gennaio 2019 incardina il Corpo Polizia Locale;

Valutata la richiesta dell'organizzatore della Sartigliedda estiva anno 2019, Proloco Oristano, che intende approntare il percorso della manifestazione nel prolungamento sterrato del lungomare di Torregrande, dalla "Villa Baldino" per circa 190 metri lineari, ricomprendendo le 3 traverse sterrate che collegano il sito della pista con la via Millelire (che conduce al Porticciolo di Torregrande) quali aree di divieto di sosta e fermata, e con realizzazione di area di quiete di circa 30 metri di profondità dalla pista sino alla direzione della via Millelire;

Accertato che ai fini organizzativi è necessario predisporre appositi divieti nella parte sterrata del prolungamento del Lungomare E. D'Arborea (ambo i lati del tratto compreso fra l'immobile ex *Acquamarina* e l'arenile, e ambo i lati nei 3 stradelli di collegamento fra il sito pista e la via Millelire, al fine di garantire idoneo spazio di stazionamento ai cavalieri partecipanti;

Preso atto della comunicazione pervenuta in data 07/08/2018, al P.G. 43134, a firma del presidente *pro-tempore* dell'Assoc. *Turistica Pro Loco Oristano*, che illustra l'evento e gli aspetti organizzativi dalla quale rileva l'esigenza di procedere ad emissione di ordinanza di disciplina traffico per la giornata dell'11/08/2019, a partire dalle ore 15 sino a fine esigenze, nelle aree della borgata marina di Torregrande interessate della manifestazione;

Visto l'art. 107, c. 5, del TUEL adottato con D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;

Visti gli artt. 5, 6, 7, 158 e 159 del D. Lgs. n. 285 del 30 aprile 1992, sulla disciplina della circolazione stradale e ss.mm.ii., e le norme del relativo Regolamento di Attuazione approvato con D.P.R. n. 495 del 16 dicembre 1992;

Richiamata la deliberazione G.C. n. 132 del 25/06/2019, di approvazione e patrocinio degli eventi estivi in Città;

Richiamata la Direttiva del Ministero dell'Interno - Gabinetto del Ministro, n. 11001/1/110(10) datata 18/07/2018, ad oggetto "*modelli organizzativi e procedurali per garantire alti livelli di sicurezza in occasione di manifestazioni pubbliche*", che impartisce indicazioni mirate in luogo delle precedenti (Circolare del Ministero dell'Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza, Segreteria del Dipartimento, Ufficio Ordine Pubblico, n. 555/OP/0001991/2017/1 del 07.06.2017, che fissava le condizioni di *Safety* e *Security* (*Incolumità e Sicurezza*));

Dato atto che

- il contenuto della direttiva sopra richiamata è portato all'attenzione dei promotori dell'evento, e che gli stessi sono stati adeguatamente sensibilizzati sulla necessità del rispetto delle prescrizioni contenute;
- il richiedente è titolare dei requisiti soggettivi ed oggettivi inerenti l'ordinanza;
- il promotore, almeno 3 (tre) giorni prima dell'evento, ha l'obbligo di trasmettere, al Sig. Questore di Oristano, in qualità di autorità Provinciale di Pubblica Sicurezza, "*preavviso di manifestazione pubblica*" ai sensi del vigente art. 18 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773), corredato di un dettagliato programma, in cui si indichi: a) tipologia della manifestazione, b) giorno, ora d'inizio e fine e luogo esatto in cui avrà luogo la manifestazione; c) stima dei partecipanti; d) fotocopia di un documenti d'identità; e) quant'altro



COMUNE DI ORISTANO

d'utilità;

Considerata l'esigenza di garantire un regolare svolgimento della manifestazione su indicata, si ritiene opportuno modificare la vigente disciplina della circolazione medesima secondo quanto meglio specificato in dispositivo;

Valutato che la situazione in cui versa il responsabile del procedimento/istruttore, non configura potenziali situazioni di conflitto di interessi;

ORDINA

Per i motivi indicati in premessa, **dalle ore 15 a fine esigenze dell'11 agosto 2019, ai sensi del D. Lgs. n. 285/1992, e del D.P.R. n. 495/1992**

l'istituzione del divieto di circolazione e sosta, per veicoli e pedoni, nel prolungamento sterrato del lungomare di Torregrande, dalla "Villa Baldino" per circa 190 metri lineari, ricomprendendo le 3 traverse sterrate che collegano il sito della pista con la via Millelire (che conduce al Porticciolo di Torregrande) quali aree di divieto di sosta e fermata, e con realizzazione di area di quiete di circa 30 metri di profondità dalla pista sino alla direzione della via Millelire, come esplicito nella mappa allegata, parte integrante della presente;

con la precisazione che l'attuazione dei provvedimenti dovrà effettuarsi osservando le seguenti modalità:

- 1. L'informazione alla cittadinanza mediante posa di idonei segnali di avviso, da collocarsi in loco almeno 48 ore prima della decorrenza dei divieti temporanei, a cura dell'organizzazione, e/o del settore tecnico comunale competente;**
- 2. Tutte le aree di deviazione al traffico veicolare, dovranno essere presidiate da personale coordinato dall'organizzazione dell'evento, munito di dispositivi di segnalazione al traffico e di alta visibilità, cui spetta anche il compito di posizionare le transenne per chiusura e riapertura delle strade interessate, garantendo la libera circolazione veicolare e pedonale;**
3. Facoltà, per esigenze connesse alla sicurezza della circolazione, degli Agenti di Polizia Locale e delle Forze dell'Ordine di disporre ulteriori provvedimenti necessari a risolvere situazioni contingenti prescindendo dalla segnaletica in atto;
4. Il contenuto della Direttiva n. 11001/1/110(10) datata 18/07/2018 "*modelli organizzativi e procedurali per garantire alti livelli di sicurezza in occasione di manifestazioni pubbliche*", costituisce allegato parte integrante del presente provvedimento;
5. Il promotore, almeno 3 (tre) giorni prima dell'evento, ha l'obbligo di trasmettere, al Sig. Questore di Oristano, "*preavviso di manifestazione pubblica*" ai sensi dell'art. 18 TULPS (R.D. 18 giugno 1931, n. 773), corredato del programma, contenente le informazioni come specificato in preambolo;
6. Il traffico verrà deviato nelle strade non interessate dalla manifestazione;
7. L'AUTORIZZAZIONE AL TRANSITO DEI VEICOLI DI SOCCORSO E POLIZIA (nei casi di necessità).

AVVERTE

che la presente Ordinanza è pubblicata all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi, ed inviata alla Questura di Oristano ed al *che* nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;

che avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse, potrà ricorrere entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna o, entro 120 giorni, potrà proporre ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, nei modi e tempi previsti dal D.P.R. 24.11.1971 n. 1199 e, in relazione al disposto dell'art. 37, c. 3, D. Lgs. n. 285/1992, nel termine di 60 giorni, può essere proposto ricorso, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992;

DEMANDA

Alla Polizia Locale e a tutti gli Agenti della forza pubblica la vigilanza sull'osservanza della presente Ordinanza.

Allegato: MAPPA aree interdette e riservate alla manifestazione.

Istruttore: A. Casti



COMUNE DI ORISTANO

Dalla Residenza Municipale, li 07/08/2019

**Sottoscritta dal Dirigente
MELE LUIGI
con firma digitale**